

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Le parti firmatarie:

Tribunale di Ivrea

Procura della Repubblica di Ivrea

*Ufficio Interdistrettuale Esecuzione
Penale Esterna di Torino*

*Ufficio Interdistrettuale Esecuzione
Penale Esterna di Torino*

Ordine degli Avvocati di Ivrea

Camera Penale di Ivrea – Sezione di

Il presente Protocollo, la cui stesura si rende necessaria in considerazione degli anni trascorsi dall'entrata in vigore della Legge 67/2014 e dell'esperienza maturata dai soggetti firmatari nell'applicazione della Messa alla Prova per gli adulti, ha lo scopo di:

- predisporre indicazioni uniformi per l'applicazione della disciplina della Messa alla Prova;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla Messa alla Prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa;
- deflazionare il sistema giudiziario;

- velocizzare l'istruttoria al fine rendere più agevole la predisposizione del programma, la rapida trattazione del procedimento nonché l'avvio della Messa alla Prova in epoca non lontana dal fatto reato;
- garantire l'individualizzazione del percorso mediante predisposizione di programmi di trattamento con particolare attenzione agli aspetti di giustizia riparativa, restituzione sociale ed attenzione alle persone offese.

Tanto premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PROCEDIMENTI AVANTI AL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA (DIBATTIMENTO E GIP)

1.1 RICHIESTA ALL'UIEPE DI FORMULAZIONE DI ELABORAZIONE DI PROPOSTA DI PROGRAMMA.

L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, formula e deposita presso l'UIEPE – preferibilmente tramite apposita PEC - la richiesta di elaborazione di proposta di un programma di Messa alla Prova.

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'interessato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico) nonché, possibilmente, elezione di domicilio c/o il difensore e copia dei documenti di identità e del C.F.;
- b) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata (se il richiedente la Messa alla Prova ne è in possesso) presso il quale l'interessato riceverà le comunicazioni;
- c) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- d) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti eventuali dipendenze è opportuno depositare idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERD, Servizio di Alcologia o Centro di Salute Mentale);
- e) dichiarazione di disponibilità o indisponibilità dell'interessato a promuovere una attività di giustizia riparativa nei confronti della persona offesa;

- f) *copia del decreto di citazione contenente indicazione delle norme violate, dell'Ufficio Giudiziario competente, del numero di R.G., e della eventuale data di udienza;*
- g) *dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso riferisce di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della Messa alla Prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di Messa alla Prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. procedente);*
- h) *dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di Messa alla Prova, lavori di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale;*
- i) *se già disponibile, dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità (nel caso in cui detta dichiarazione non sia stata già ottenuta l'interessato si impegna ad acquisirla durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la ammissione della Messa alla Prova avvalendosi, a tal fine, anche dell'ausilio dello SPORTELLLO UIEPE GIUSTIZIA DI COMUNITA' ubicato nel Palazzo di Giustizia);*

Le parti si impegnano a far utilizzare ai propri iscritti e associati il modulo allegato al presente protocollo.

Il Tribunale, l'UIEPE, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale renderanno disponibile nei rispettivi siti web il modulo per la raccolta delle suddette informazioni.

La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale.

Essa deve essere inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero, in caso di impossibilità, depositata personalmente presso l'ufficio dell'UIEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato o presso lo SPORTELLLO UIEPE GIUSTIZIA DI COMUNITA' ubicato nel Palazzo di Giustizia.

In caso di invio tramite PEC, l'attestazione di avvenuta consegna del sistema ha valore di ricevuta. Nel solo caso di deposito presso gli uffici dell'UIEPE o dello SPORTELLLO UIEPE GIUSTIZIA DI COMUNITA' ubicato nel Palazzo di Giustizia, da parte

dell'imputato o del difensore, viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

1.2 DEPOSITO ISTANZA ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE PROCEDENTE

Entro il termine di cui all'art. 464 bis, co. 2 c.p.p. l'interessato, o il suo difensore munito di procura speciale, formula al Giudice procedente richiesta di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova; all'istanza deve essere allegata, così come previsto dall'art. 464 bis comma 4 c.p.p., la copia della richiesta di elaborazione del programma inviata all'UIEPE, con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC ovvero attestazione di presentazione all'UIEPE o allo SPORTELLO UIEPE GIUSTIZIA DI COMUNITA' ubicato nel Palazzo di Giustizia .

In questa sede deve essere depositata ogni documentazione utile ad illustrare la peculiare situazione dell'imputato, nonché documentazione relativa alle condotte risarcitorie che facciano ritenere venute meno le conseguenze dannose e/o pericolose del reato (a mero titolo di esempio: le sanatorie, gli adempimenti delle prescrizioni antinfortunistiche...)

Il Giudice, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali e altri enti pubblici, può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie (art. 464 bis, co. 5, c.p.p.)

1.3 RICHIESTA IN DIRETTISSIMA

In caso di istanza formulata nell'ambito del giudizio direttissimo, esaurita la fase della convalida e della decisione in ordine all'applicazione della misura cautelare, al fine di consentire di predisporre la rituale richiesta di programma di trattamento potrà essere richiesto il termine a difesa di cui all'art. 449 co. 5 c.p.p..

1.3.1 RICHIESTA IN FASE DI INDAGINE

In caso di presentazione della richiesta di Sospensione del procedimento in fase di indagine ex art. 464 ter c.p.p., la stessa dovrà essere presentata presso la segreteria del competente P.M., unitamente a tutta la documentazione indispensabile alla sua valutazione. All'istanza deve essere allegata, così come previsto dall'art. 464 bis comma 4 c.p.p., la copia della richiesta di elaborazione del programma, con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC ovvero attestazione di presentazione all'UIEPE.

Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che:

- a) Non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso;
- b) Sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p.;
- c) Possa essere prevedibile – tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'indagato e delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

All'esito di tale preliminare valutazione ed entro 5 giorni il P.M. trasmette all'ufficio GIP la predetta richiesta con gli allegati unitamente al suo consenso o dissenso, contenuto in atto scritto e motivato (conformemente a quanto indicato dall'art. 464 ter c.p.p.) con formulazione del capo di imputazione in caso di consenso.

Il Gip adotta le determinazioni di legge:

- in caso di dissenso del P.M. assumerà i provvedimenti secondo quanto disposto dall'art. 464 ter ultimo comma c.p.p.;
- in caso di consenso procederà alla valutazione preliminare, come da paragrafo 1.4.

1.3.2 RICHIESTA IN CASO DI DECRETO PENALE/GIUDIZIO IMMEDIATO

La richiesta di Messa alla Prova può essere avanzata, con le modalità descritte al punto 1.2 del presente protocollo, entro 15 giorni dalla notifica del decreto penale, con rituale opposizione, ovvero entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato. La richiesta deve essere redatta secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2.1, e verrà seguita la procedura descritta nei paragrafi 1.4 e seguenti del presente protocollo.

1.4 1^ UDIENZA - UDIENZA DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI MESSA ALLA PROVA

Il Giudice, sentiti il Pubblico Ministero e l'eventuale persona offesa, effettua una prima valutazione in ordine all'ammissibilità della richiesta in relazione al reato contestato, alla personalità del soggetto e raccolte le osservazioni, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata:

1. a distanza di **3 mesi**, se il richiedente ha già individuato la risorsa;
2. non prima di **4 mesi**, se la risorsa deve ancora essere reperita, salve eccezionali ragioni che impongano una più celere trattazione.

Il Giudice, contestualmente, emetterà ordinanza, di cui sarà data lettura in udienza, in cui:

- inviterà l'UIEPE a predisporre, in accordo con l'imputato, la proposta di programma, che dovrà essere inoltrata almeno cinque giorni prima della nuova udienza unitamente alla relazione dell'indagine socio-familiare, ove prevista;
- indicherà le condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici cui dovrà attenersi l'imputato;
- ordinerà la citazione dell'eventuale persona offesa ex art. 464 quater, co. 1, c.p.p. (se non comparsa) perché si esprima in merito all'istanza di Sospensione del processo

con Messa alla Prova, con avviso che, nel caso non abbia interesse ad opporsi all'accoglimento dell'istanza, non è tenuta a comparire e che in tal caso non riceverà ulteriori avvisi, salvo che non sia necessario sentirla come testimone e che, in ogni caso, ove non compaia, potrà chiedere presso la cancelleria notizie dell'esito del procedimento;

- richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza di ammissione della istanza di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova, qualora ne ritenga la necessità ai sensi dell'art. 464 quater co. 2 c.p.p. anche per verificarne il consenso rispetto alle eventuali precisazioni e/o integrazioni della bozza di programma concordato con l'UIEPE, dando avviso che la mancata comparizione in assenza di impedimento legittimo documentato sarà oggetto di valutazione da parte dell'A.G. in relazione alla ricorrenza dei presupposti di ammissione della istanza.

Tutti i provvedimenti assunti dal Giudice nel corso dell'udienza sono comunicati all'UIEPE a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile, a mezzo PEC o PEO. Nel caso in cui il vaglio preliminare in ordine alla ammissibilità dell'istanza sia negativo il Giudice provvede con ordinanza di cui sarà data lettura in udienza e comunicazione all'UIEPE per l'archiviazione del relativo fascicolo.

1.5 PROPOSTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'UIEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento, secondo il principio dell'individualizzazione e secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza di cui al paragrafo 1.4.

In questa fase l'UIEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, ecc) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate, nonché della valutazione di mediabilità da parte del servizio di

giustizia riparativa. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato. Il medesimo verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'Autorità Giudiziaria e al difensore entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.

Per ciò che concerne l'indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova, si prevedono le seguenti procedure:

- Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'A.G. e al difensore insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato;
- Procedura complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'A.G. e al difensore insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità;
- Procedura semplificata: nei casi indicati nel paragrafo 1.6, trasmissione all'A.G. e al difensore del programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato .

Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UIEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.

Nella relazione dovranno essere riferite eventuali problematiche di tipo sanitario ovvero situazioni di dipendenze, criticità ed eventuali programmi terapeutici con servizi specialistici.

La proposta di programma dovrà necessariamente prevedere:

- a) *La presa d'atto, da parte dell'interessato, della necessità, se indicata dall'A.G. ai sensi dell'art. 464 quater co. 2 c.p.p., della sua partecipazione alla II udienza - nel corso della quale l'A.G. decide in merito alla Sospensione ed emette la relativa ordinanza - e delle conseguenze in caso di mancata comparizioni in difetto di impedimento legittimo documentato¹;*
- b) *la presa in carico da parte dell'UIEPE con l'impegno da parte dell'imputato a mantenere i contatti con UIEPE secondo le modalità indicate nel programma di trattamento;*
- c) *l'obbligo dell'interessato di informare preventivamente l'UIEPE di eventuali trasferimenti di domicilio. Il domicilio dovrà comunque essere scelto in modo da tenere conto delle esigenze di tutela della parte offesa laddove esistente (art. 464 quater, co. 3, c.p.p.);*
- d) *lo svolgimento dell'attività lavorativa, se trattasi di soggetto occupato, con obbligo di comunicare qualunque variazione di rilievo all'UIEPE, che ne riferirà al Giudice;*
- e) *lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con modalità e tempi concordati con l'ente prescelto, che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, fermo restando che la durata giornaliera non dovrà superare le 8 ore;*
- f) *le condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici, individuati ed indicati dal Giudice nell'ordinanza di richiesta di formulazione del programma;*
- g) *ogni ulteriore indicazione che l'UIEPE riterrà utile al fine della Messa alla Prova.*

¹ cfr ultimo punto del contenuto dell'ordinanza di trasmissione degli atti all'UIEPE per la predisposizione della bozza del programma, paragrafo 1.4 del presente protocollo.

Nel caso in cui l'interessato non si presenti al colloquio funzionale alla predisposizione della proposta di programma di cui sopra, senza legittimo impedimento e pur avendo ricevuto comunicazione della fissazione degli incontri necessari (la comunicazione al difensore avviene sempre tramite PEC e all'interessato avviene tramite PEO o PEC se indicate), l'UIEPE comunicherà al Giudice e al difensore, tempestivamente e, comunque, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la decisione sull'istanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova, l'impossibilità di procedere con l'indagine socio-familiare e di giungere, pertanto, alla definizione della proposta di programma stesso.

1.6 PROPOSTA DI PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SEMPLIFICATO

Si concorda che tale modalità sia adottata solo nel caso in cui il Giudice la disponga nelle ipotesi di soggetti incensurati e/o per i reati per i quali non è individuabile la persona offesa.

La determinazione di procedere secondo programma di trattamento semplificato è adottata dal Giudice nel corso dell'udienza di valutazione della ammissibilità della istanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova; in tal caso l'udienza di ammissione della Messa alla Prova sarà fissata a non più di **3 mesi** e l'UIEPE sarà invitato a predisporre il programma di trattamento semplificato da inoltrare al Giudice e al difensore almeno cinque giorni prima di tale udienza.

1.7 II ^UDIENZA - UDIENZA PER L'AMMISSIONE DELLA MESSA ALLA PROVA

Almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per l'ammissione della istanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova, l'UIEPE invia la proposta di programma, condivisa con l'interessato, tramite PEC alla Cancelleria del Giudice titolare del procedimento e al difensore.

Nel caso in cui l'UIEPE ritenga necessario chiedere un differimento dell'udienza per concludere la relazione, fornirà al Giudice indicazioni utili a commisurare la durata del rinvio conseguente.

Qualora sia stata disposta la presenza dell'imputato all'udienza di ammissione, nel corso della medesima verrà acquisito il suo consenso al programma come definitivamente delineato dal Giudice (alla luce delle indagini sociali e della proposta predisposta da UIEPE) in ogni sua prescrizione e nella durata dei lavori di pubblica utilità.

All'udienza fissata per l'ammissione, il Giudice, sentita la persona offesa eventualmente presente (della quale è stata disposta la citazione se non presente alla I udienza di valutazione), alla luce della proposta predisposta da UIEPE potrà:

- a) *respingere la richiesta;*
- b) *disporre, con ordinanza, la Sospensione del processo con Messa alla Prova, con indicazione della durata complessiva e del termine finale della Sospensione del processo, precisando la durata del lavoro di pubblica utilità e le prescrizioni ritenute necessarie e dichiarando la sospensione della prescrizione.*

Con l'ordinanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova il Giudice:

- invita l'imputato a comunicare tempestivamente, comunque prima della scadenza del termine, anche tramite l'UIEPE, eventuali sopravvenute circostanze che rendono necessari interventi di modifica del programma o la proroga del termine di sospensione ovvero a formulare istanza di modifica o proroga;
- invita l'UIEPE a trasmettere entro **2 mesi** dalla scadenza del termine di sospensione del processo la relazione finale della Messa alla Prova;
- fissa l'udienza per la valutazione dell'esito della prova, non prima di **2 mesi** dalla scadenza del termine di sospensione.

L'ordinanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova, con allegata la proposta di trattamento trasmessa dall'UIEPE, è sottoscritta dall'imputato in udienza, qualora sia stata prevista la sua partecipazione e sia comparso, o presso lo Sportello UIEPE Giustizia di Comunità ubicato presso il Palazzo di Giustizia entro

20 giorni dalla sua pronuncia, qualora non sia stata prevista la partecipazione dell'imputato in udienza ovvero il medesimo non abbia potuto presenziare per impedimento legittimo documentato.

Dalla sottoscrizione avrà decorrenza la Sospensione del procedimento con Messa alla Prova.

L'Ordinanza di sospensione del procedimento con Messa alla Prova, sottoscritta dall'imputato in udienza, è trasmessa dalla Cancelleria del Giudice, nel più breve tempo possibile, all'UIEPE a mezzo PEC o PEO.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non sia stato convocato all'udienza o non abbia potuto comparire per legittimo documentato impedimento, l'ordinanza di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova sarà trasmessa a cura della Cancelleria all'UIEPE a mezzo PEO o PEC affinché l'imputato provveda a sottoscriverla entro 20 giorni. L'ordinanza di Sospensione del procedimento con Messa alla Prova, così sottoscritta, è trasmessa dall'UIEPE alla Cancelleria nel più breve termine.

Il provvedimento è comunicato a cura dell'UIEPE all'Ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità al fine di assolvere a quanto previsto dalla Circolare Inail n° 8 del 17.02.2017 nonché alla Questura se contenente prescrizioni comportamentali che incidono sulla libertà personale (ad es. divieto di uscita notturna o di frequentazione di esercizi pubblici).

L'ordinanza che dispone la Sospensione con Messa alla Prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale ex art. 6 L. 67/2014.

1.8 ADEMPIMENTI NEL CORSO DELLA MESSA ALLA PROVA

Con cadenza trimestrale, l'UIEPE comunica al Giudice procedente e al difensore l'andamento della misura.

In ogni caso l'UIEPE informerà tempestivamente, non appena ne abbia notizia, il Giudice e il difensore nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso necessitino modifiche del programma, proroghe della Messa alla Prova e fornendo ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- b) in caso di esigenze di modifica delle modalità del lavoro di pubblica utilità, fornendo le indicazioni necessarie e ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- c) in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni, anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato;
- d) modifiche del domicilio non compatibili con il programma in atto;
- e) qualora venga a conoscenza di comportamenti dell'imputato incompatibili con l'istituto della Messa alla Prova (commissione nuovi reati, arresto ...).

In tali casi, il Giudice potrà fissare udienza per le valutazioni di competenza, fra cui quella della REVOCA dell'ordinanza di Sospensione del processo con Messa alla Prova, nel contraddittorio delle parti, che sarà notificata a cura della cancelleria e comunicata all'UIEPE (ex art.464 octies c.p.p.).

Si concorda che, qualora sia necessario solamente sostituire l'ente ove si svolge il lavoro di pubblica utilità, il difensore depositerà istanza all'UIEPE, tramite PEC, cui dovrà essere allegata la documentazione relativa all'impossibilità di prosecuzione presso l'ente originario e la lettera di disponibilità immediata del nuovo ente. L'UIEPE provvederà d'ufficio comunicando l'avvenuto cambiamento al Giudice.

Tutte le ordinanze emesse dal Giudice, a modifica o revoca della Messa alla Prova, sono trasmesse tempestivamente all'UIEPE; tali ordinanze sono comunicate alla Procura della Repubblica e notificate al difensore e all'imputato, se non rese in udienza;

Verranno comunicati all'UIEPE anche eventuali provvedimenti restrittivi emessi da altre Autorità Giudiziarie di cui la cancelleria del Giudice sia venuta a conoscenza.

1.9 CONCLUSIONE DEL PERIODO DI MESSA ALLA PROVA

Entro **2 mesi** dal termine di Sospensione del processo con Messa alla Prova, l'UIEPE trasmette alla cancelleria del Giudice ed al difensore la relazione finale relativa all'esito della stessa, allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte risarcitorie, le relazioni dei servizi territoriali se interessati dalle prescrizioni e ogni altro documento che dia attestazione delle specifiche prescrizioni della prova.

Nell'udienza fissata per la valutazione della prova, il Giudice, sentite le parti, pronuncerà sentenza di estinzione del reato in caso di esito positivo ovvero, qualora l'esito della prova risulti negativo, disporrà che il processo riprenda il suo corso ex art. 464 septies c.p.p. fissando udienza di cui verrà dato avviso, a cura della cancelleria, all'eventuale persona offesa.

In ogni caso l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UIEPE.

Solo in seguito al ricevimento della comunicazione della sentenza di estinzione del reato, il difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrà avanzare l'istanza di liquidazione degli onorari.

2.COMUNICAZIONI

Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e/o PEO ai seguenti indirizzi:

Tribunale di :

Indirizzi PEO:

Dibattimento: dibattimento.tribunale.ivrea@giustizia.it;

GIP: gipgup.tribunale.ivrea@giustizia.it;

Indirizzi PEC per il deposito degli atti:

depositoattipenali.tribunale.ivrea@giustiziacer.it

dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacer.it

gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacer.it

Procura della Repubblica di Ivrea:

PEC:

PEO:

UIEPE TORINO:

PEC: prot.uepe.torino@giustiziacer.it

PEO: uepe.torino@giustizia.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

Indagato o imputato: indirizzo di posta elettronica, se indicato nella richiesta di programma di trattamento.

Le allegato Linea finita e il

Il presente protocollo entra in vigore dal *26/8/2023* con durata illimitata.

Le parti si incontreranno nell'ipotesi in cui modifiche normative rendessero necessario adeguare il protocollo alle nuove previsioni.

Allegati: moduli di richiesta di programma di trattamento

Firmato digitalmente

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI

Ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p., introdotto con d.lgs. n. 150/2022, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti, provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nel medesimo art. 545-*bis*.

Ai sensi dell'art. 20-*bis* c.p. *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive** della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:*

- 1) la semilibertà sostitutiva;*
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;*
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;*
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.*

*La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni.***

*Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni.***

*La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno.**”*

La nuova disciplina attribuisce, quindi, al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena, alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente erano definite come “misure alternative alla detenzione”.

Il giudice della cognizione è, in questi casi, chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale. Si tratta, infatti, di valutare se vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, al contempo assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Per adempiere a tale compito, il giudice ha ovviamente bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione.

Per questo è stato previsto il coinvolgimento degli **uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)**.

In questa medesima ottica non deve essere trascurato l'apporto della **difesa del condannato**, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Si ritiene utile, pertanto, evidenziare di seguito i principali adempimenti di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

1. RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA FORMULATA IN SEDE DI CONCLUSIONI E QUINDI PRIMA DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO

1.1. Può verificarsi l'ipotesi che il Difensore dell'imputato, munito di procura speciale o con l'accordo dell'imputato presente, formuli, in sede di conclusioni, una richiesta di pena sostitutiva. In tal caso, il Difensore potrà munirsi, già prima dell'udienza fissata per la discussione, della documentazione (di cui *infra*) utile per la valutazione sull'eventuale sostituzione e depositarla in sede di discussione.

In questo modo, il Giudice, sentito il parere del pubblico ministero, ove ritenga che la richiesta sia accoglibile e ritenga sufficienti le informazioni acquisite, potrà decidere pronunciando un unico dispositivo, nel quale sarà già indicata la sostituzione della pena detentiva (ad eccezione del caso della semilibertà sostitutiva, per cui è necessaria la predisposizione del programma da parte dell'UEPE), senza necessità di rinvio nei successivi 60 giorni.

Va precisato che, in caso di richiesta di applicazione della pena, l'accordo dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione utile alla relativa valutazione. In particolare, il Difensore depositerà la documentazione necessaria a concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

1.2. A titolo esemplificativo, la DOCUMENTAZIONE prodotta dal Difensore potrà riguardare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva: documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione, quali contratto di lavoro e buste paghe recenti;
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo: indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis comma 1 (convenzionato con il Tribunale di Ivrea), di cui allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.). Si precisa che in nessun caso potrà essere sostituita la pena in assenza della disponibilità dell'ente convenzionato, per cui sarà onere dell'interessato e del suo Difensore reperirne la disponibilità;
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: produrre la documentazione relativa alla legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi; indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.); fornire ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UEPE (N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico;

laddove un accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UEPE ovvero alle forze dell'ordine, procedendo a norma del punto 1.5.);

- in caso di semilibertà sostitutiva: indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno; comprovare eventuale iscrizione a corsi di studio/formazione; allegare eventuali certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura e alle altre condizioni soggettive di cui all'art. 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze, gravidanza, maternità/paternità, etc.); fornire ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE con il quale il Difensore interloquire.

1.3. In ogni caso, il Difensore è invitato ad indicare i riferimenti mail e telefono suoi e dalla parte per facilitare i contatti con l'UEPE, la cui PEC di riferimento è: prot.uepe.torino@giustiziacert.it

1.4. Nel caso in cui, a fronte della richiesta di pena sostitutiva formulata dal Difensore in sede di conclusioni, il Giudice ritenga che non ricorrano i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) per poter applicare una pena sostitutiva, pronuncerà il dispositivo di condanna senza indicazione della sostituzione della pena, enunciando nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni del diniego, anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado e di legittimità sul punto.

1.5. Resta fermo che qualora il Giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta - o perché il Difensore, pur formulando l'istanza di sostituzione, non abbia depositato la documentazione di cui al punto 1.2., o perché gli elementi fattuali prospettati dal Difensore e la documentazione prodotta sono ritenuti dal Giudice insufficienti per procedere ad una decisione immediata -, sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p., procedendo come di seguito indicato al punto **2.2. lett. b.**

2. RICHIESTA DI PENA SOSTITUTIVA FORMULATA DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO DI CONDANNA

2.1. Qualora non sia stata formulata dal Difensore istanza di sostituzione della pena in sede di conclusioni, il Giudice pronuncia dispositivo di condanna senza indicazione della sostituzione della pena.

A questo punto possono verificarsi i seguenti scenari:

- a) il Giudice, quando non ritenga sussistenti le condizioni per applicare pene sostitutive (condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981, ovvero insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981), omette di dare avviso alle parti e, nella motivazione della sentenza, deve enunciare le specifiche ragioni che hanno giustificato l'omesso avviso, anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado o di legittimità sul punto;
- b) il Giudice, se ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) e se ritenga ai sensi dell'art. 58 L. 689/81 di poter applicare una pena sostitutiva, darà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive.

In questa seconda ipotesi, possono verificarsi le seguenti alternative:

b.1.) in caso di **assenza di consenso della parte legittimata** (imputato personalmente o difensore munito di apposita procura speciale), il giudice ne darà atto a verbale. La mancata presenza dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non comportano la necessità di disporre un differimento dell'udienza, tuttavia, il giudice potrà concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, un rinvio;

b.2.) l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, **esprime il proprio consenso alla sostituzione della pena**, chiedendo l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e tra quelle per le quali sussistono le condizioni.

2.2. Nel caso in cui, a seguito dell'avviso, vi sia consenso alla sostituzione della pena, possono verificarsi le seguenti alternative:

a) nel caso in cui il Difensore sia già in possesso della documentazione di cui al punto 1.2. e la depositi, il Giudice, sentito il pubblico ministero, nel caso ritenga detta documentazione sufficiente per decidere, potrà **decidere immediatamente sulla sostituzione della pena, integrando il dispositivo di condanna appena letto** (con la sola eccezione della semilibertà sostitutiva, per la quale il giudice dovrà necessariamente rinviare l'udienza dei 60 giorni previsti in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. n. 689/1981 (N.B.: questo caso è l'unico in cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile);

b) nel caso in cui il Giudice non sia nelle condizioni di decidere immediatamente, **sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p., nel termine di 60 giorni**, per consentire, a seconda delle necessità:

- la produzione di documenti da parte del Difensore;
- l'acquisizione di tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO e/o dalla GDF e la documentazione indicata nell'art. 545-bis, comma 2, c.p.p.;
- l'elaborazione del programma di trattamento dell'UEPE (programma indispensabile nei soli casi di semilibertà e che può essere opportuno per la detenzione domiciliare);
- l'acquisizione delle certificazioni di disturbo per dipendenze da sostanze stupefacenti o alcool o disturbo ludopatico, il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi, ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive rilevanti.

In tutti i casi, l'UEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

Si precisa che non rientra tra le competenze dell'UEPE, ma è rimessa alla valutazione del giudice, valutare la sussistenza delle condizioni ostative o optare per una particolare pena sostitutiva, per cui il giudice indicherà all'UEPE la pena sostitutiva che intende

applicare e, nel caso in cui richieda un programma per più opzioni, specificherà le ragioni della scelta multipla.

2.3. Una volta che il Giudice ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi per decidere sulla sostituzione della pena - o immediatamente dopo il primo dispositivo di condanna o a seguito di rinvio dell'udienza a norma dell'art. 545 bis comma 1 c.p. - **pronuncia dispositivo integrativo con cui dispone la sostituzione della pena comminata con il primo dispositivo.** In particolare:

- in caso di pena pecuniaria sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare il valore giornaliero, pronuncia il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente, pronuncia il secondo dispositivo (per LPU non è previsto alcun programma dell'UIEPE);
- in caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e sussistenti le condizioni per detta pena, pronuncia il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare;
- in caso di semilibertà sostitutiva, valutato il programma di trattamento previsto dall'UEPE e ritenuto lo stesso adeguato, disporrà la sostituzione della pena detentiva con la semilibertà.

2.4. Qualora, invece, all'udienza successiva alla lettura del dispositivo, laddove la documentazione o le informazioni acquisite non consentano di ritenere accoglibile la richiesta di sostituzione della pena ovvero l'imputato o il procuratore speciale dichiarino di revocare il consenso espresso, il Giudice **confermerà il primo dispositivo**, dando sempre atto nella sentenza della motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non sostituire la pena.

3. PROCEDIMENTO A CARICO DI PIU' IMPUTATI.

3.1. In caso di processo a carico di più imputati, qualora, a seguito di avviso da parte dal Giudice, soltanto alcuni imputati intendano/possano accedere alla sostituzione della pena, il Giudice dovrà disporre sempre lo **stralcio** di ciascuna delle posizioni con pena sostitutiva (a meno che non sia possibile o comunque altamente prevedibile una definizione contestuale delle relative richieste).

In questi casi, si raccomanda di scrivere nell'intestazione del dispositivo il solo numero di R.G.N.R. (e non anche l'R.G. Trib.), stante la necessità di separare dette posizioni e di attribuirvi un diverso numero RG. Trib.

3.2. La Cancelleria effettuerà lo stralcio, inserirà copia conforme del dispositivo in ogni fascicolo e procederà a dare un nuovo numero di Tribunale al/ai fascicolo/i stralciato/i.

3.3. Il giudice, previo stralcio, procederà a depositare nei termini la motivazione della/e sentenza/e per la/e quale/i non vi è stato rinvio in attesa di programma UEPE o altri accertamenti. La motivazione della/e sentenza/e per la/e quale/i vi è stato rinvio in attesa

programma UIEPE o di altri accertamenti, verrà depositata successivamente nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo.

Le due motivazioni potranno essere anche del tutto sovrapponibili, a parte l'indicazione, per la sentenza non a pena sostitutiva, delle ragioni dell'omesso avviso o della mancata applicazione (inammissibilità/mancato consenso/altro); per quella a pena sostitutiva, delle ragioni a base della scelta della pena sostitutiva applicata in sostituzione, con indicazione anche dei motivi che sorreggono altre scelte (criterio conversione/particolari modalità/ambito territoriale etc.).

Nella sentenza il giudice indicherà nell'intestazione il relativo numero RG Tribunale e avrà cura di altresì di riportare in corsivo, apponendo la dicitura preliminare "*posizione per cui si è proceduto separatamente a seguito di stralcio disposto successivamente alla lettura del dispositivo*", anche i nomi, le imputazioni e la parte del primo dispositivo relativi alla o alle posizioni stralciate.

4. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA CANCELLERIA E DELL'UEPE

4.1. La Cancelleria, ove sia necessario coinvolgere l'UEPE o le FF.OO, provvederà ad inviare le richieste di pena sostitutiva e tutta la documentazione utile all'UEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta.

In particolare, sarà cura della Cancelleria indicare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il Difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- le generalità e i recapiti della p.o.;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-*bis* c.p.p.

4.2. L'UIEPE, ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- aprirà il relativo fascicolo acquisendo la documentazione trasmessa dalla Cancelleria;
- effettuerà, anche a mezzo della Polizia Penitenziaria, le verifiche necessarie;
- si occuperà di acquisire dall'ASL e/o dal CSM le informazioni e i progetti richiesti dal giudice in modo da tenerne conto nel programma proposto;
- redigerà il programma di trattamento richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p.;
- garantirà un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti.

4.3. La cancelleria trasmetterà al momento dell'irrevocabilità all'UEPE e alle FF.OO. le sole sentenze con pena sostitutiva degli LPU o i decreti penali di condanna per LPU.

In relazione alla detenzione domiciliare sostitutiva e/o alla semilibertà sostitutiva l'UEPE e le FF.OO. riceveranno la sentenza irrevocabile nel momento della esecuzione (a cura dell'ufficio del Magistrato di Sorveglianza).

L'eventuale impugnazione sarà comunicata all'UEPE solo nel caso in cui l'UEPE abbia predisposto il programma o sia stato comunque interpellato.

L'UEPE si occuperà dei controlli e della verifica dell'andamento della sanzione sostitutiva del LPU, mentre le FF.OO avranno compiti specifici di verifica del rispetto di altre prescrizioni (tra queste in particolare rispetto del limite territoriale imposto).

